

ASSOCIAZIONE CARCERE APERTO

CORSO GIURIDICO PER I VOLONTARI
NOVEMBRE - DICEMBRE 2005

C.p., C.p.p., O.p.

...Questi sconosciuti!

organizzato dal gruppo dei volontari del servizio giuridico:

*Silvia Consonni
Francesco Pasquali
Marco Vergani
Valentina Zanetto*

Lunedì 21 novembre 2005
Mercoledì 14 dicembre 2005

SOMMARIO

1. Fonti del diritto penale, penitenziario e del processo penale (<i>a cura di Marco Vergani</i>).....	1
2. Il procedimento e il processo penale (parole chiave) (<i>a cura di Silvia Consonni</i>).....	7
3. Le misure cautelari (personali coercitive) (<i>a cura di Francesco Pasquali</i>).....	10
4. Le singole misure cautelari (personali coercitive) (<i>a cura di Francesco Pasquali</i>).....	11
5. Il ruolo del volontario in carcere (<i>a cura di Valentina Zanetto</i>).....	13
6. Le misure alternative alla detenzione (<i>a cura di Valentina Zanetto</i>).....	15
7. Diritti e doveri dei detenuti (<i>a cura di Valentina Zanetto</i>).....	19

Fonti del diritto penale, penitenziario e del processo penale

Schema generale

- Definizione di Reato
- Costituzione della Repubblica italiana
- Codice penale
- Codice di procedura penale
- Legge 354/1975 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* e successive modificazioni.

Cos'è un Reato?

- Fatto contro cui l'ordinamento giuridico reagisce con una pena (o sanzione penale).
- Il reato:
 - deve essere tassativamente previsto come tale da una legge (*principio di legalità*)
 - deve essere voluto dal soggetto che lo compie (*colpevolezza*)
 - deve poter essere rimproverato al soggetto (*responsabilità personale*)

Illeciti civili e amministrativi

- L'unico elemento di differenza tra *reati* e *illeciti civili* e *amministrativi* è il fatto che la legge ai primi ricollega una pena, ai secondi no.




Costituzione

- La Costituzione italiana del 1948 in alcuni suoi articoli fissa dei principi fondamentali:
 - art. 24 commi 2 e 3
 - art. 25
 - art. 27

Art. 24 Cost.

- comma 2: *«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».*

Tutti hanno diritto ad essere difesi in giudizio



- comma 3: *«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».*



Patrocinio a spese dello stato

Art. 25 Cost.

- **«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».**



Il giudice non deve essere creato ad hoc, ma deve esistere già in precedenza e la legge deve avergli già assegnato la competenza a giudicare per il fatto per cui si procede.

- **«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».**



È possibile punire una persona per un reato solo se la legge che prevede il reato e la relativa pena era già in vigore quando il reato è stato commesso.

- **«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».**

Art. 27 Cost.

- **«La responsabilità penale è personale».**

- **«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».**



Fino a quando la sentenza è impugnabile (con mezzi ordinari) l'imputato deve essere considerato e trattato come se fosse innocente.

- **«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».**




Le pene devono avere come scopo principale il reinserimento del condannato nella società una volta terminata l'espiazione, quindi devono essere *rieducative*.

- **«Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».**

Codice Penale

- In atti e documenti è indicato con la sigla **c.p.**
- Il codice penale italiano è del 1930.
- Nella *parte generale* definisce e detta la disciplina degli istituti fondamentali
- Nella *parte speciale* definisce i singoli reati e individua le pene massime e minime relative a ciascuno di essi.
- I reati possono essere previsti e disciplinati da *leggi speciali* (es. legge sugli stupefacenti)

Reati e Pene



Codice di Procedura Penale

- Può essere indicato con la sigla **c.p.p.**
- Il codice di procedura penale italiano è del 1988
- Contiene le regole di svolgimento del processo nei suoi vari gradi (primo grado, appello e cassazione).

Legge di Ordinamento Penitenziario

- È la Legge 354/1975 con le successive modificazioni e i relativi regolamenti attuativi.
- In atti e documenti è indicata con la sigla **o.p.** oppure **ord. pen.**
- Contiene le regole fondamentali per l'esecuzione della pena:
 - Trattamento penitenziario
 - Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE (parole e concetti chiave)

Procedimento penale: ha inizio con l'iscrizione da parte del Pubblico Ministero della notizia di reato e, se conosciuto, del nominativo della persona a cui il reato è attribuito, in un apposito registro (c.d. registro degli indagati).

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse agli stessi (denunce o querele).

Iniziano le *indagini preliminari*, dirette dal Pubblico Ministero che dispone della Polizia Giudiziaria (assunzione di informazioni testimoniali, interrogatorio, accertamenti tecnici, perquisizioni, sequestri, intercettazioni...). Nel corso delle indagini il P.M. svolge ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Le indagini durano di norma sei mesi prorogabili.

Formulazione dell'imputazione e rinvio a giudizio: al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione: con la formulazione dell'imputazione l'*indagato diventa imputato*.

La richiesta di rinvio a giudizio è preceduta da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, che viene notificato all'interessato e al suo difensore (c.d. *avviso 415 bis c.p.p.*); tale avviso consente all'indagato di svolgere (ulteriore) attività difensiva nei termini rigorosi previsti dalla legge.

Con il rinvio a giudizio inizia il *processo* vero e proprio.


Il nostro ordinamento prevede tre gradi di giudizio: primo grado (udienza preliminare davanti al Gip e dibattimento davanti a un Giudice monocratico o collegiale: Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d'Assise); secondo grado (udienza davanti alla Corte d'Appello o alla Corte d'Assise d'Appello); terzo grado (Corte di Cassazione, davanti alla quale è possibile ricorrere solo per vizi di procedura). Il cuore del processo resta comunque il *dibattimento* (primo grado), perché in tale fase vengono assunte le prove *pro e contro*.

Ogni imputato ha il diritto (qualora ne ricorrano i presupposti di legge) di accedere a *riti alternativi* al processo ordinario (rito abbreviato, patteggiamento), che consentono una definizione più veloce del procedimento e, in caso di condanna, una riduzione della pena inflitta.

La condanna diviene *definitiva* dopo il terzo grado di giudizio o, prima, quando decorrono inutilmente i termini per impugnare la sentenza di condanna.

Nei confronti del condannato definitivo il Pubblico Ministero che si occupa dell'esecuzione delle sentenze passate in giudicato (definitive) emette nei confronti del condannato un *ordine di esecuzione della carcerazione* con eventuale sospensione della stessa quando ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla legge.

...RIASSUMENDO...

FASI	SOGGETTI	REO
NOTIZIA DI REATO	PUBBLICO MINISTERO	INDAGATO
INDAGINI PRELIMINARI	POLIZIA GIUDIZIARIA	
AVVISO 415 BIS	GIP PERSONA OFFESA DIFENSORE	
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO		
PROCESSO udienza preliminare / dibattimentale + appello + cassazione	PUBBLICO MINISTERO ORGANO GIUDICANTE (Gup, Tribunale monocratico o collegiale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) PARTE CIVILE	IMPUTATO-CONDANNATO
SENTENZA DEFINITIVA		CONDANNATO DEFINITIVO
ORDINE CARCERAZIONE		CARCERATO

E POI...

LE MISURE CAUTELARI (PERSONALI COERCITIVE)

Le misure cautelari sono state concepite per costituire l'eccezione, non la regola. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, vigono i principi di non colpevolezza (art. 27, comma 2 Cost.) e di non-esecutività delle sentenze non passate in giudicato.

In alcuni casi, tuttavia, valutazioni di opportunità conducono ad applicare restrizioni alla sfera di libertà personale della *persona sottoposta alle indagini*, dell'*imputato* o del *condannato con sentenza non ancora definitiva*.

Requisiti

Ogni misura cautelare può essere applicata soltanto quando ricorrano specifici requisiti determinati dalla legge.

In via generale, è necessario che sussistano *gravi indizi* di colpevolezza a carico della persona la cui libertà dovrebbe subire una limitazione.

A tale requisito che potremmo definire "generale", in quanto deve sempre ricorrere affinché l'irrogazione di una misura cautelare personale sia legittima, se ne deve aggiungere *almeno uno* dei seguenti (*esigenze cautelari*):

- a. *esigenze di indagine* (concreto e attuale pericolo di inquinamento di prove);
- b. *fuga o pericolo di fuga* (se la pena che prevedibilmente dovrà essere irrogata al termine del processo sarà superiore ai 2 anni di reclusione);
- c. *esigenze di tutela della collettività* (pericolo di reiterazione del medesimo reato o di reati analoghi - se la pena sarà superiore a quattro anni di reclusione - o di altri reati gravi espressamente previsti dalla legge).

Principi e criteri di applicabilità

Nell'applicazione delle misure cautelari - che è chiesta dal P.M. e concessa dal G.I.P. - il Giudice è tenuto ad applicare i seguenti criteri nella scelta dei *soliti tipi* di misure previste dalla legge:

- *proporzionalità* tra fatto commesso e misura irrogata;
- *adeguatezza* della misura alle esigenze cautelari da soddisfare;
- *gradualità nella scelta* fra le diverse misure (non è lecito applicare la misura più severa, se già la più tenue soddisfa le esigenze concrete).

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI (PERSONALI COERCITIVE)

Divieto di espatrio

Vieta di uscire dall'Italia senza autorizzazione del Giudice.

Obbligo di presentazione alla P.G.

Impone di presentarsi nei giorni e nelle ore fissati dal Giudice all'ufficio di Polizia Giudiziaria da questi fissato.

Allontanamento dal domicilio familiare

Impone di lasciare la casa familiare o di non farvi ritorno, salvo eventuale diritto di visita secondo le modalità previste dall'autorizzazione del Giudice.

Divieto o obbligo di dimora

Vieta di dimorare in un determinato luogo o di accedervi senza l'autorizzazione del Giudice (*divieto di dimora*); vieta di allontanarsi dal comune di dimora abituale senza l'autorizzazione del Giudice (*obbligo di dimora*).

Arresti domiciliari

Vieta di allontanarsi dalla casa di abitazione o da altro luogo di privata dimora o da altro luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo deroghe concesse dal Giudice per esigenze specifiche.

Custodia cautelare in carcere

Prevede la cattura e il soggiorno in un istituto di custodia.

Custodia in luogo di cura

Si applica quando la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere e di volere.

Vige un particolare divieto di custodia cautelare per persone soggette a casi di AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (casi specificamente definiti con decreto del Ministro della Salute).

Termini

La custodia cautelare in carcere è soggetta a vari termini scanditi dai diversi stati e gradi del processo e contemporaneamente commisurati alla durata della pena prevedibilmente applicabile. Sono previsti inoltre casi specifici di sospensione della decorrenza dei termini, nonché, per i reati più gravi, possibilità di chiedere proroghe degli stessi. È inoltre previsto un termine complessivo. Le altre misure coercitive perdono efficacia quando sono trascorsi termini di durata doppia rispetto a quelli previsti per la custodia cautelare in carcere.

Impugnazioni

È prevista per la persona nei confronti della quale è irrogata una misura cautelare la facoltà di impugnarla, proponendo “riesame” davanti al cd. Tribunale delle Libertà entro 10 giorni dall’esecuzione o notificazione della stessa. La decisione del Tribunale delle Libertà è impugnabile solo per motivi di rito (non di merito) davanti alla Corte di Cassazione entro 10 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito della stessa.

IL RUOLO DEL VOLONTARIO IN CARCERE

Il legislatore del 1975 ha cercato di incentivare la partecipazione della società libera alla vita delle carceri, con lo scopo di agevolare i contatti con il mondo esterno ed evitare un totale isolamento dei ristretti.

L'Ordinamento Penitenziario opera continui riferimenti all'importanza del mantenimento di un costante rapporto con l'esterno. In particolare si ricorda il contenuto degli articoli 17 e 78 L.354/1975, che sanciscono la possibilità per i liberi cittadini di accedere agli istituti di pena.

- L'art. 17 stabilisce: *“la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti che dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore”*.
- L'art. 78 recita: *“l'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro inserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza dei dimessi e alle loro famiglie”*.

Il legislatore dell'Ordinamento Penitenziario ha quindi previsto la possibilità di accedere agli istituti penitenziari al fine di agevolare quanto più possibile i contatti con il mondo esterno, così da rendere meno difficoltoso il momento della rimessa in libertà del detenuto.

- Lo scopo del volontario è quello di aiutare i detenuti durante l'espiazione della condanna, cercando di chiacchierare con loro, di ascoltarli nelle loro necessità, di intervenire quando è possibile per risolvere alcune problematiche di ordine pratico; soprattutto, però, il motivo principale che deve spingere un volontario a frequentare un istituto di detenzione deve essere quello di offrire un sostegno per lo più morale ai ristretti che troppo spesso si sentono abbandonati al loro stessi e che quindi avvertono il bisogno di instaurare un rapporto

confidenziale con qualcuno che pur provenendo dall'esterno non ha pregiudizi su di loro.

- Il legislatore non ha previsto requisiti per l'aspirante volontario, (ai sensi dell'art. 17 O. P.) anche se ha specificato che esso deve avere la capacità di lavorare utilmente all'interno del carcere e deve essere mosso da sentimenti di bontà e generosità, nonché dotato di un comportamento che sia idoneo ad aiutare i detenuti e a fungere da modello di vita da imitare. Infatti il compito principale per il quale il legislatore richiede l'intervento dei volontari è quello di essere da esempio per i detenuti, così che questi possano ispirarsi al modo di vivere del volontario che dovrebbe essere consono, fondato sul rispetto della legge e delle attese della società.

- L'assistente volontario (ai sensi dell'art. 78 O.P.) interagisce nella società carcere, instaura dei saldi rapporti con i ristretti, interviene nei settori dell'istruzione e delle altre attività, ma deve restare estraneo al trattamento in senso stretto: come infatti è specificato al secondo comma dell'art in esame, l'assistente coopera nelle attività, ma sempre e solo sotto la direzione di un operatore penitenziario che ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro. Le iniziative non spettano al volontario, il quale dovrà essere un semplice assistente. Può essere chiamato ad organizzare, e spettacoli teatrali con artisti esterni, concerti o proiezioni di film, ma il suo intervento può essere richiesto anche per le attività formative, quali la scuola, o per quelle culturali, come l'allestimento della biblioteca o di laboratori teatrali. Non di minor importanza è la formazione di gruppi per le attività che riguardano i tossicodipendenti o i sieropositivi, che però richiedono la presenza di operatori specializzati e formato a trattare con soggetti dalle esigenze così particolari.

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Si può parlare di misure alternative alla detenzione solo nelle ipotesi in cui la pena abbia corso secondo schemi caratterizzati dalla concessione della libertà personale.

Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.)

Nel nostro ordinamento l'introduzione dell'affidamento in prova è intervenuta con l'emanazione della legge sull'ordinamento penitenziario 354/75.

Presupposto per la concessione della misura è che la pena detentiva ancora da scontare non superi i 3 anni, qualunque fosse la pena inflitta in origine. Reclusione e arresto si sommano tra loro.

Attraverso questa misura alternativa si perseguono due obiettivi:

1. imitare al massimo l'ingresso dei condannati nell'ambiente carcerario per evitarne gli effetti negativi;
2. attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali sia possibile formulare una prognosi di completo reinserimento sociale.

L'affidamento in prova consiste nella scarcerazione del condannato e nell'esercitare su di esso per un periodo uguale a quello da scontare, controllo e assistenza da parte di un apposito "Centro di servizio sociale per adulti" (CSSA) dell'amministrazione penitenziaria.

Durante il periodo di prova sono posti obblighi, divieti, prescrizioni; il provvedimento può essere revocato qualora il soggetto violi le prescrizioni, compia reati, ovvero abbia un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo della prova estingue la pena.

Prima della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali è necessaria una osservazione del comportamento del soggetto per almeno un mese; è possibile anche la concessione della misura senza previa osservazione qualora il condannato ha avuto un comportamento tale da far escludere la commissione di un nuovo reato.

Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.)

Consiste nell'obbligo, usciti dal carcere, di risiedere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. La detenzione domiciliare è riservata a coloro che hanno riportato una condanna a non più di 4 anni di reclusione e a coloro che stiano scontando gli ultimi 4 anni di una pena più lunga.

Si tratta di una norma ispirata alla logica della decarcerizzazione, ma soprattutto basata su criteri umanitari; può essere concessa solo ad alcuni soggetti:

- a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
- b. padre, esercente la patria potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente;

- c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d. persona di età superiore ad anni sessanta se inabile anche parzialmente;
- e. persona di età inferiore ad anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.

La detenzione domiciliare può essere applicata anche in caso di condanna a pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di pena più elevata ed indipendentemente dai requisiti soggettivi menzionati, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo di reiterazione del reato.

Il beneficio può essere revocato se il comportamento è contrario alla legge o alle prescrizioni fissate.

Semilibertà (art. 48 e 50 O.P.)

Questo istituto si pone nella prospettiva di ridurre il più possibile il tempo di permanenza in carcere e di favorire il reinserimento graduale e progressivo nella società.

Consiste nella facoltà di trascorrere la giornata fuori dall'istituto penitenziario, facendovi ritorno alla sera; le ore di libertà dovrebbero essere utilizzate in attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Orari, tipo delle attività e limitazione dei movimenti sono stabilite direttamente dal Tribunale che concede il regime; durante le ore passate in libertà il detenuto oltre a lavorare o a studiare può anche trascorrere alcune ore in compagnia della famiglia. Non potrà comunque frequentare pregiudicati, allontanarsi dal luogo di sua dimora e avrà limiti ben precisi in ordine ai movimenti; sarà denunciato per evasione se tornerà in carcere con un ritardo superiore a 12 ore.

Il regime di semilibertà potrà essere concesso indipendentemente dalla durata della condanna, purché sia stata scontata metà della pena, ovvero i due terzi nei confronti dei condannati e internati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. Penit. Ne può beneficiare anche chi è stato condannato all'ergastolo, quando siano trascorsi venti anni di reclusione.

Liberazione anticipata (art. 54 O.P.)

Consiste in uno sconto di 45 giorni di pena ogni sei mesi di pena scontata. La logica del beneficio è strettamente di carattere premiale, mentre il fine risocializzativo pur essendo menzionato risulta assente.

Si tiene conto della buona condotta che il detenuto tiene durante l'espiazione della condanna, quando cioè rispetta i regolamenti e le prescrizioni di vita carceraria: gioca in senso negativo l'essere stato oggetto di rapporti e sanzioni disciplinari.

Affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. n. 309/1990)

E' prevista una forma particolare di affidamento in prova, per il caso in cui il condannato alla pena detentiva sia una persona tossicodipendente o alcodipendente, che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che da esso intenda sottoporsi.

Se la pena inflitta non supera i 4 anni, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o iniziare l'attività terapeutico sulla base di un programma di recupero e riabilitazione, allegando all'istanza una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcodipendenza e l'idoneità del programma ai fini dell'effettivo recupero.

Sono previste forme di controllo per verificare, nel corso della prova, l'effettiva esecuzione della cura, il cui abbandono può comportare la revoca dell'affidamento.

L'affidamento in questione non può essere concesso per più di due volte.

PERMESSI PREMIO E LICENZE

I fini che dovrebbero mirare al graduale reinserimento del condannato nella vita sociale e al mantenimento dei rapporti con la famiglia vengono perseguiti anche attraverso i permessi premio e con le licenze.

I permessi premio (art. 30 O.P.)

Possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi. Consentono al detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, di uscire dal carcere per la durata massima di quindici giorni per ogni permesso concesso; la durata complessiva dei permessi non potrà superare i 45 giorni per ciascun anno di espiazione. Il detenuto in permesso è sottoposto a controlli e prescrizioni.

Il permesso premio può essere concesso in ogni momento in caso di condanna all'arresto o alla reclusione no superiore a tre anni; dopo l'espiazione di un quarto della pena qualora sia di durata superiore; dopo l'espiazione di almeno metà della pena e comunque dopo non meno di 10 anni per le tipologie di detenuti di cui all'art. 4 bis. L'ergastolano potrà usufruire di tale beneficio dopo 10 anni di detenzione.

La licenza (artt. 52 e 53 O.P.)

E' molto simile al permesso premio, con la differenza però che è riservato ai semiliberi e agli internati in esecuzione di misura di sicurezza detentiva. Per gli internati è anche prevista una licenza di 6 mesi continuativi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Lavoro all'esterno (art. 21 O.P.)

Sempre nell'intento premiale e di aprire una ulteriore breccia fra carcere e mondo esterno. È previsto per chi ha ben risposto al trattamento, ovvero per chi ha tenuto una buona condotta e abbia dato prova di affidabilità. Il soggetto può essere invitato durante il giorno a svolgere, anche senza scorta, attività lavorative presso imprese pubbliche o private, sotto il controllo della direzione del carcere. Al posto di lavorare all'interno del carcere rimane al di fuori di esso solo per il tempo strettamente necessario a svolgere la sua attività.

Il lavoro all'esterno può essere concesso a tutti prescindendo dalla durata della pena con le seguenti limitazioni: espiazione di almeno un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati dall'art. 4 bis Ord. Penit.; espiazione di almeno 10 anni nei confronti dei condannati all'ergastolo.

DIRITTI E DOVERI DEI DETENUTI

L'art. 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Di particolare rilevanza è l'ultima parte di questo articolo che trova specifica attuazione nell'ordinamento penitenziario. Nello specifico l'art. 1 stabilisce che “nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto”.

È quindi diritto riconosciuto al detenuto essere sottoposto ad un trattamento rieducativo individualizzato sulla base delle sue specifiche esigenze.

Il trattamento è orientato verso fini rieducativi per permettere al condannato di migliorare la propria natura, ma è anche volto ad attenuare quel processo di mortificazione della personalità che frequentemente coinvolge i detenuti dal momento del loro ingresso nella struttura carceraria.

Al fine di cercare di attenuare la possibile mortificazione della dignità della persona, il regolamento della legge 354/75 prevede tutta una serie di regole tese alla tutela del rispetto di ogni singolo detenuto.

- Gli operatori penitenziari e i detenuti nelle loro conversazioni devono usare la forma del “lei”;
- si può consentire ai detenuti di utilizzare un loro corredo o oggetti che abbiano un particolare valore morale o affettivo;
- ciascun soggetto è fornito di biancheria di vestiario e di effetti di uso e quantità sufficienti, in buono stato di conservazione e di pulizia;
- è assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti possono accedere anche a loro spese;
- l'amministrazione provvede a fornire di abiti ai dimittendi, qualora questi non siano in grado di provvedervi autonomamente;
- i condannati e gli internati che siano in condizioni di salute che lo consentano devono provvedere direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici;
- i servizi igienici devono essere collocati in un vano adiacente alla camera per garantire le condizioni di riservatezza e devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda, dotati di lavabo, di doccia e di bidet soprattutto per le sezioni femminili;
- le finestre delle camere devono essere costruite in modo tale da permettere il passaggio diretto della luce e dell'aria, disposizione questa che comporta l'abolizione delle bocche di lupo.
- l'alimentazione deve essere sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima;
- ai detenuti è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, e i prezzi

non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo ove è sito l'istituto;

- per il vitto distribuito si deve tener conto delle richieste derivanti dalle diverse fedi religiose;
- l'amministrazione carceraria deve predisporre di locali idonei per le pratiche di culto di tutte le confessioni religiose;
- la permanenza all'aperto deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche con riferimento alle valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della carcerizzazione;
- la riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato dal direttore dell'istituto;
- gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono essere offrire la possibilità di protezione dagli agenti atmosferici;
- la direzione dell'istituto deve curare che i detenuti abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca; nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società;
- presso ogni istituto deve essere affisso l'albo degli avvocati in modo che i detenuti possano prenderne visione, è fatto divieto di influenzare sulla scelta del difensore;
- si deve tener conto delle difficoltà linguistiche e delle diversità culturali dei cittadini stranieri; deve essere favorito l'intervento dei mediatori culturali, anche attraverso convenzioni con associazioni di volontariato;
- per quanto concerne i colloqui, questi devono avvenire in locali interni senza mezzi divisorii, e nel corso del colloquio si deve mantenere un comportamento decoroso;
- sono previsti 6 colloqui al mese (per i detenuti di cui all'art. 4 bis i colloqui non possono essere più di 4 al mese);
- il colloquio ha la durata massima di 1 ora;
- i detenuti possono inviare o ricevere corrispondenza (ai detenuti che non possono provvedervi autonomamente la direzione deve fornire il materiale per scrivere);
- la corrispondenza è sottoposta a ispezione, ma tale ispezione non può mai comportare dei controlli sullo scritto, poiché è solamente orientata ad impedire la presenza di oggetti non consentiti;
- i condannati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i congiunti o con persone diverse una volta alla settimana (per i detenuti di cui all'art. 4 bis i colloqui telefonici non possono essere superiori a 2 al mese), le telefonate sono a carico del detenuto che le effettua;

➤ la durata massima di ogni conversazione telefonica è di 10 minuti.

L'ordinamento penitenziario stabilisce quali debbano essere gli strumenti utili ad agevolare il reinserimento sociale del detenuto e che possano favorire la sua rieducazione; a tal proposito si ricorda che l'ordinamento del 1975 e le sue successive modifiche hanno permesso l'introduzione di importanti novità rispetto al passato: se nel regolamento del 1931 si consideravano strumenti per il trattamento solo l'istruzione, il lavoro e la religione, con la legge di riforma questi elementi assumono un valore fondamentale, e si devono affiancare anche le attività culturali, ricreative e sportive, considerati dei mezzi imprescindibili per agevolare il reinserimento futuro, nonché per la risoluzione di problemi di adattamento sociale dei detenuti.

Componente irrinunciabile è anche considerato il rapporto con la famiglia e con il mondo esterno, proprio nella prospettiva che il tempo trascorso in carcere leda eccessivamente gli affetti e le relazioni personali.